



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 18 luglio 2018

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC. APPROVAZIONE.

L'anno **duemila diciotto** il giorno **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **18:20** nella sala consiliare presso la Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 11.07.2018 n. 10357, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. **Silvio Oliva** in qualità di Presidente del Consiglio.

E' presente il Sindaco, sig. **Cosimo Annunziata**.

Dei consiglieri comunali in prosieguo di seduta sono **presenti n. 12**, come segue:

N.	NOME E COGNOME		PRESENZA	N.	NOME E COGNOME		PRESENZA
1	COLOMBA	FARINA	No	9	RACHELE	PERRETTA	Si
2	FRANCESCA	BARRETTA	Si	10	SILVIO	OLIVA	Si
3	RAFFAELE	BELVEDERE	Si	11	JESSICA	IANNONE	Si
4	ANDREA	OLIVA	Si	12	VINCENZO	MARRAZZO	Si
5	AURELIO	CALENDA	Si	13	PASQUALINA	FORSELLINO	No
6	MARCO	IAQUINANDI	Si	14	FILOMENA	FALLO	Si
7	TERESA	PALMA	No	15	ANGELA MARIA	CALABRESE	Si
8	FRANCESCO	CARRATURO	No	16	GIULIO	FRANZA	Si

Giustifica l'assenza il consigliere Francesco Carraturo.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D. Lgs. 267/2000) il Segretario generale Paola Pucci.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta che per l'argomento in discussione viene allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, che esce la consigliera Farina ed entra il consigliere Calenda, presenti n. 13;

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanze e servizi alla persona ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati;

Visto il parere favorevole del Revisore del Conto, prot. 10008 del 05.07.2018, di cui al verbale n. 12 del 3 luglio 2018, del pari allegato alla presente;

Con la seguente votazione: presenti e votanti n. 13, assenti n. 4 (Farina, Palma, Carraturo, Forsellino), voti favorevoli n. 13, all'unanimità,

DELIBERA

Di **approvare** la proposta di deliberazione, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, e per l'effetto, approvare la modifica e integrazione del Regolamento per l'applicazione della IUC, allegato per intero, per finalità di coordinamento delle norme e facilità di consultazione, alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale nel testo riformulato con l'introduzione dell'art. 27 bis.

COMUNE S. MARZANO S/SARNO

ALBO ON-LINE

N°843.....



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.25 DEL 12-06-2018

Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC. APPROVAZIONE.

L'Assessore al Commercio

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare:

- il comma 639, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell' Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui il Consiglio Comunale determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:
 - a) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - b) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che disciplina la potestà Regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, prevedendo, in particolare, che "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi";

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 13.06.2014 è stato approvato il Regolamento per l' Imposta Unica Comunale, successivamente modificato con deliberazione n. 2 del 31.01.2017;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopra citata, ed in particolare l'art.1 comma 660, il quale prevede che "Il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, ulteriori riduzioni ed esecuzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”;

DATO ATTO che:

- negli ultimi anni il nostro comune, a causa della perdurante crisi economica è stato interessato da un crescente fenomeno di chiusura di attività commerciali nel centro storico;
- questa situazione danneggia e impoverisce sia il tessuto commerciale del paese ma anche il centro storico stesso frequentato da un numero sempre più ristretto di cittadini;

RITENUTO OPPORTUNO:

- in aggiunta alle diverse iniziative ricreative che sono state e saranno messe in campo per rivitalizzare il centro storico, introdurre un’agevolazione in materia di TARI per gli esercizi commerciali che apriranno la loro attività nel centro storico o subentreranno ad una attività chiusa o in procinto di chiudere nel centro storico stesso;
- introdurre al tal fine l’art. 27 bis “Agevolazioni per le utenze non domestiche nel Centro Storico” nel testo del Regolamento per l’applicazione della IUC;

PRESO ATTO che il comma 15 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 dispone che:

- a decorrere dell’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’applicazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO quindi di approvare la modifica e integrazione del suddetto Regolamento con l’introduzione dell’art. 27 bis;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali “ e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del Testo Unico degli Enti locali;

PROPONE

- a) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del provvedimento;
- b) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per l’applicazione della IUC, introducendo l’art. 27 bis “Agevolazioni per le utenze non domestiche nel Centro Storico ”, nel testo di seguito riportato:

ART. 27 bis

"AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NEL CENTRO STORICO"

1. Per i primi due anni di attività, decorrenti dal 2019, i titolari di partita I.V.A. per le attività che si insediano nel Centro Storico, sono esentati dal pagamento della TARI. Possono usufruire delle agevolazioni di cui sopra i titolari di nuovi esercizi per le attività commerciali di vicinato (come definito dal prospetto allegato al presente Regolamento), purché esercitate nella zona circoscritta al centro storico del territorio comunale (come definito dal prospetto allegato). L'agevolazione avrà decorrenza dal primo gennaio 2019. Per titolare d'impresa si intende sia la ditta individuale che la società eventualmente costituita. Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall'esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società. L'agevolazione spetta sia per le attività di nuova costituzione che per quelle che intendano trasferirsi dalla zona periferica a quella centrale. L'agevolazione spetta sia per le attività di nuova costituzione che per il subentro ad attività già avviate.
2. L'immobile per il quale viene richiesta l'agevolazione dovrà essere adibito e interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività indicate nella richiesta.
3. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle dichiarazioni, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di TARI.
4. L'agevolazione cessa di aver efficacia, ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di inizio dell'attività.
5. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali.
 - i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
6. L'esenzione di cui al c. 1, è concessa su istanza dell'interessato, da presentarsi contestualmente alla dichiarazione di inizio TARI, su apposito modello predisposto dal Comune mediante il quale il soggetto attesterà anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui ai commi precedenti.

UTENZE NON DOMESTICHE (allegato art.27 bis)


1	Alberghi con ristorante
2	Alberghi senza ristorante
3	Uffici, agenzie, studi professionali
4	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
5	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
6	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
7	Banchi di mercato beni durevoli
8	Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, estetista
9	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
10	Mense, birrerie, hamburgeria
11	Bar, caffè, pasticceria
12	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
13	Plurilicenze alimentari e/o miste
14	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
15	Banchi di mercato genere alimentari

CENTRO STORICO:

- Via Capitano Oliva e traverse;

- Via C. Battisti e traverse;
 - Via V. Veneto e traverse;
 - Piazza Umberto I.
- c) di dare atto che la modifica regolamentare approvata con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2019;
- d) di dare atto che l'obbligo di invio della presente deliberazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n. 446/97, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 dell'11 novembre 2013;
- e) di dare atto che alla presente proposta è allegato a formarne parte integrante e sostanziale l'intero Regolamento per l'applicazione della IUC nel testo riformulato con l'introduzione dell' art. 27 bis, per finalità di coordinamento delle norme e facilità di consultazione.

L'assessore al commercio
Marco Iaquinandi





Comune di San Marzano sul Sarno
Provincia di Salerno

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)**

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	Oggetto del regolamento	
Art. 2 -	Presupposto	
Art. 3 -	Soggetto attivo	
Art. 4 -	Componenti del tributo	
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 5 -	Norma di rinvio / oggetto del titolo	
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 6 -	Presupposto	
Art. 7 -	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	
Art. 8 -	Soggetti passivi	
Art. 9 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	
Art. 10 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	
Art. 11 -	Determinazione della superficie tassabile	
Art. 12 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni	
Art. 13 -	Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo	
Art. 14 -	Determinazione della tariffa del tributo	
Art. 15 -	Istituzioni scolastiche statali	
Art. 16 -	Copertura dei costi del servizio rifiuti	
Art. 17 -	Piano finanziario	
Art. 18 -	Articolazione delle tariffe del tributo	
Art. 19 -	Tariffa per le utenze domestiche	
Art. 20 -	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	
Art. 21 -	Classificazione delle utenze non domestiche	
Art. 22 -	Obbligazione tributaria	
Art. 23 -	Mancato svolgimento del servizio	
Art. 24 -	Zone non servite	
Art. 25 -	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche	
Art. 26 -	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	
Art. 27 -	Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	
Art.27 bis -	Agevolazioni per le utenze non domestiche nel Centro Storico	
Art. 28 -	Cumulo di riduzioni	
Art. 29 -	Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni	
Art. 30 -	Tributo giornaliero	
Art. 31 -	Tributo provinciale	
Art. 32 -	Riscossione	
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 33 -	Presupposto e finalità	

Art. 34 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 35 -	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
Art. 36 -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
Art. 37 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
Art. 38 -	<i>Aliquote del tributo</i>	
Art. 39 -	<i>Detrazioni</i>	
Art. 40 -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
Art. 41 -	<i>Versamento del tributo</i>	
Art. 42 -	<i>Importi minimi</i>	
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 43 -	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 44 -	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 45 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 46 -	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 47 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 48 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 49 -	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 50 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 51 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 52 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 53 -	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 54 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di San Marzano sul Sarno per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 NORMA DI RINVIO

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29.05.2012.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 6 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 7 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana e comunque si considerano assimilati agli urbani i rifiuti di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 9, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 9 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 10
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 11
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 12.

ART. 12
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, si applica una riduzione al totale tari dovuto del 10% (dieci per cento).

3. La predetta riduzione si applica se il contribuente dimostra, con adeguata documentazione, lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali (con contratto e fatture per lo smaltimento).

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo fisicamente adiacenti alle aree di produzione (non vi è necessità di trasporto su strada pubblica). Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 13

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata nella misura forfettaria del 10%.

ART. 14

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 18 del presente regolamento ovvero può essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 18 del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 17. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 15

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 16

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 17 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg 20 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 18 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Le tariffe sono calcolate utilizzando il metodo normalizzato secondo la metodologia prevista dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99, con la possibilità di aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione.

ART. 19

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Le tariffe sono calcolate utilizzando il metodo normalizzato secondo la metodologia prevista dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99;

ART. 20

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a nove mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune (abitazioni a disposizione), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità ovvero una unità esclusivamente per le utenze domestiche condotte da soggetti, che producano specifica autocertificazione, non residenti nel Comune con nucleo familiare composto da una persona.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal trimestre successivo la denuncia di avvenuta variazione.

ART. 21

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri

relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 22

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 32;

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 32.

ART. 23

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 24

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 44 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 25 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 e comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione umida del rifiuto, utilizzando le compostiere concesse in comodato d'uso dall'Ente e rispettano lo specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale, la tariffa è ridotta, nella quota variabile, del 10%;
- contribuenti che versano l'importo della TARI in una unica soluzione entro la data di scadenza prevista dall'avviso di pagamento, è applicata, una riduzione della parte fissa e variabile della tariffa del 10% per il successivo anno d'imposta;
- abitazioni con unico occupante di età superiore ad anni 85 e reddito ISEE fino ad € 12.000,00, la parte fissa e la parte variabile della TARI è ridotta del 100%;
- nuclei familiari con diversamente abili il cui reddito familiare deriva esclusivamente da assegno o pensione sociale la parte fissa e la parte variabile della TARI è ridotta del 20%;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato da presentare entro il termine previsto per la denuncia.

ART. 26 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni collettive per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della parte variabile della tariffa della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.

ART. 27 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 25%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 27 bis "AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NEL CENTRO STORICO"

1. Per i primi due anni di attività, decorrenti dal 2019, i titolari di partita I.V.A. per le attività che si insediano nel Centro Storico, sono esentati dal pagamento della TARI. Possono usufruire delle agevolazioni di cui sopra i titolari di nuovi esercizi per le attività commerciali di vicinato (come definito dal prospetto allegato 3 al presente Regolamento), purché esercitate nella zona circoscritta al centro storico del territorio

comunale (come definito dal prospetto allegato 3). L'agevolazione avrà decorrenza dal primo gennaio 2019. Per titolare d'impresa si intende sia la ditta individuale che la società eventualmente costituita. Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall'esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società. L'agevolazione spetta sia per le attività di nuova costituzione che per quelle che intendano trasferirsi dalla zona periferica a quella centrale. L'agevolazione spetta sia per le attività di nuova costituzione che per il subentro ad attività già avviate.

2. L'immobile per il quale viene richiesta l'agevolazione dovrà essere adibito e interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività indicate nella richiesta.

3. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle dichiarazioni, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di TARI.

4. L'agevolazione cessa di aver efficacia, ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di inizio dell'attività.

5. Sono esclusi dalle agevolazioni:

- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali.
- i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

6. L'esenzione di cui al c. 1, è concessa su istanza dell'interessato, da presentarsi contestualmente alla dichiarazione di inizio TARI, su apposito modello predisposto dal Comune mediante il quale il soggetto attesterà anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui ai commi precedenti.

ART. 28

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 29

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 43, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 38 a 43 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 30

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 31 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 32 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 *ovvero tramite conto corrente postale o le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:*

- RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza trimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data, salvo diversa determinazione delle scadenze da effettuarsi con la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10 (dieci). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in

rettifica, come indicato nel successivo art. 47, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 33 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 40 del presente regolamento.

ART. 34 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 33. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura *compresa tra il 10% ed il 30% annualmente stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe*, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 35 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolve, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due

coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 36

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 37

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. *La base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la base imponibile è ridotta del 50%.*

3. *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il costo della perizia è determinato in € 150,00 per ogni unità immobiliare da periziare. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.*

4. *Esclusivamente ai fini dell'applicazione della riduzione TASI, si intendono inagibili o inabitabili quei fabbricati con problemi di natura strutturale non superabili con interventi di manutenzione*

ART. 38

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i

servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 39

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 38, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, riduzioni ed esenzioni.

ART. 40

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune :

- a. Servizio di polizia locale;
- b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le voci di costo.

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio assicurata dalla TASI.

Art. 41

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata dai contribuenti in autoliquidazione.

2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

3. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 42
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 10,00 (dieci/00).

Commento: in questo articolo deve essere fissato l'importo minimo per il versamento, tenuto conto delle norme dell'art. 25 della L. 289/2002). Tuttavia, tenuto conto della possibilità che l'importo del tributo sia anche particolarmente basso, specie alla luce dell'eventuale suddivisione per quote di possesso e della presenza dell'obbligazione dell'utilizzatore (che può essere tenuto a pagare anche solo il 10% del tributo complessivo), si ritiene opportuno stabilire un importo inferiore a 12 euro.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 43 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dal vigente regolamento IMU.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 44 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 43. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data di riportata sulla ricevuta della PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. *(Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).*
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - e. Numero degli occupanti i locali *(solo se necessario)*;
 - f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 45

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. È possibile utilizzare i crediti di natura tributaria in compensazione per il pagamento di altri tributi.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 46

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 47

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (*indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente*), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o con gli altri strumenti previsti per il versamento del tributo.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 48 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 49
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 50
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 47, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 51
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 52
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 53
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 54
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art.1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per l'anno 2014, in considerazione della peculiarità della TARES versata con il sistema di acconto e saldo, la riduzione di cui all'art. 25, comma 1, secondo punto, si considerano validi ai fini della riduzione del 10% i pagamenti della somma complessiva dovuta (acconto e saldo) effettuati entro il 31.03.2014, senza beneficiare di ulteriori rateizzazioni.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO 2

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO 3

UTENZE NON DOMESTICHE

1	Alberghi con ristorante
2	Alberghi senza ristorante
3	Uffici, agenzie, studi professionali
4	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
5	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
6	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
7	Banchi di mercato beni durevoli
8	Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, estetista
9	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
10	Mense, birrerie, hamburgeria
11	Bar, caffè, pasticceria
12	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
13	Plurilicenze alimentari e/o miste
14	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
15	Banchi di mercato genere alimentari

CENTRO STORICO:

- Via Capitano Oliva e traverse;
- Via C. Battisti e traverse;
- Via V. Veneto e traverse;
- Piazza Umberto I.

Comune di San Marzano sul Sarno

Proposta di deliberazione n. 25 del 12-06-2018

Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC.
APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott.ssa Lucia Viscardi, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanze e Servizi alla persona, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica.

FAVOREVOLE

San Marzano sul Sarno, li

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Lucia Viscardi

Lucia Viscardi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott.ssa Lucia Viscardi, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanze e Servizi alla persona, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, esprime parere in ordine alla regolarità contabile.

FAVOREVOLE

San Marzano sul Sarno, li

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Lucia Viscardi

Lucia Viscardi

Comune di S. Marzano sul Sarno

Prot. N° 10008
Del 05.07.2018



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

REVISORE DEI CONTI

Verbale N.12 del 03.07.2018

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione n. 25 del 12/06/2018 avente ad oggetto "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Modifiche e integrazioni. "

Il giorno 03 luglio 2018 il Revisore dei Conti del Comune di San Marzano sul Sarno, Dott. Roberto Celano (SA), ricevuto in data odierna proposta di deliberazione n. 25 del 12/06/2018, avente ad oggetto "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Modifiche e integrazioni. "

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ai commi dal 639 al 705 (Legge di Stabilità 2014), il quale ha istituito) l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprime un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

Dato atto che il Consiglio Comunale del Comune di San Marzano sul Sarno con delibera n. 17 del 13/06/2014 ha adottato il Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale (IUC);

Ritenuto che gli articoli oggetto di modifica sono recepiti nel regolamento dell' Imposta Unica Comunale (IUC), e che avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2019, sono in linea con quanto prescritto dalle normative vigenti;

VISTO

- le modifiche ed integrazioni al regolamento inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) per la disciplina TARI, da apportarsi al regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 17 del 13/06/2014;
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

- i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi ed allegati, alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, rilasciati dal responsabile finanziario Dott.ssa Lucia Viscardi;

Tutto ciò quanto sopra premesso, a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta delle modifiche ed integrazioni al regolamento di cui all'oggetto:

ESPRIME

Per quanto di sua competenza, parere favorevole alle modifiche ed integrazioni al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla presente proposta di deliberazione e relativi allegati.

San Marzano sul Sarno Li 03.07.2018

Il revisore dei Conti

Dott. Roberto Celano



SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC. APPROVAZIONE.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Relaziona l'Assessore Iaquinandi.

CONSIGLIERE MARCO IAQUINANDI: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. In effetti stiamo affrontando con più decisione il problema, o meglio stiamo continuando ad affrontare, il problema delle attività commerciali nel centro storico. Il primo passo è stato fatto con il piano parcheggio in modo che ha liberato un po' di posti permettendo alle attività commerciali di ricevere i propri clienti e oggi vi propongo una iniziativa per dare un nuovo input per cercare di agevolare o incentivare insediamenti commerciali, o studi, in quello che è il centro storico limitato, però, a delle strade che sono un po' più oggetto di mancato commercio, che sono via Cesare Battisti, via Vittorio Veneto e via Capitano Oliva. Permetteremo ai nuovi insediati in queste strade di risparmiare, anzi gli azzeriamo, la tassa sui rifiuti per gli anni 2019 e 2020, sperando che insieme al piano parcheggi, insieme alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione con lo sgravio fiscale sui lavori a farsi, con questo nuovo incentivo, ci sarà qualcuno che possa cogliere questa ulteriore occasione per cercare di insediare nuove attività nel centro storico, limitatamente, però, a queste strade che vi ho appena detto.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Grazie Assessore, ci sono interventi in merito? Consigliere Calabrese, prego.

ALLE ORE 18:25 ESCE LA CONSIGLIERA FARINA. PRESENTI N. 12.

CONSIGLIERA ANGELA MARIA CALABRESE: Diciamo che questo intervento mi mette personalmente un po' in difficoltà nel poter valutare l'impatto positivo di questa iniziativa, perché da un lato diciamo che sono stata la prima a lamentare più volte un maggiore impegno per questa zona e quindi maggiori interventi, maggiore presa in considerazione di queste attività commerciali, però dall'altro non ho capito queste agevolazioni, che poi comportano una esenzione della Tari, come vengono compensate sul totale costo della Tari, quindi l'eventuale copertura. Poi, penso che per questo centro storico diciamo che ci vuole un intervento un po' più duro, considerando anche il fattore dei cortili, cioè a mio avviso serve un intervento che

bisognerebbe partire dai cortili, una giusta ristrutturazione, portare un po' di avvento in questi cortili che, a mio avviso, sono spettacolari. In seguito anche alla manifestazione che c'è stata, poi, domenica, c'è stata una forte rivalutazione di questa piazza, era molto bella e affascinante, quindi portare un avvento di rinfresco che inizia dai cortili, per poi intervenire sulle attività, perché nuove attività in un contesto dove, comunque, ha preso il predominio lo straniero, sia nei cortili che nella nostra piazza, non so che impatto positivo possa avere. E la domanda che io mi chiedo è capire proprio la copertura di questo costo, cioè di questa esenzione, e come viene poi coperto il costo totale della Tari.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Grazie Consigliere Calabrese, ci sono altri interventi? Consigliere Fallo, prego.

CONSIGLIERA FILOMENA FALLO: Buonasera, saluti a tutti. Per essere consequenziale all'intervento che faceva prima la Consigliera, io vorrei fare una domanda all'Assessore, attaccando il discorso, a parte il corpo della delibera, nella parte dove dice "ritenuto opportuno in aggiunta alle diverse iniziative ricreative che sono state e saranno messe in campo per rivitalizzare il centro storico, si introduce, poi, questo elemento di abbassamento dei tributi, cercando di incentivare la popolazione nel centro storico per le attività commerciali che andranno a svilupparsi". Io vorrei chiedere all'Assessore queste iniziative quali sono, oltre all'abbassamento della tassa, che possano essere di richiamo all'interesse degli artigiani e dei commercianti ad intraprendere attività che, poi, nel complesso e integralmente, tra iniziative di miglioramento, abbassamento dei tributi, potrebbero essere elementi per la rivitalizzazione del centro storico e impossessarci dei nostri spazi anche per quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici oramai fatiscenti.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Consigliere Franza, prego.

CONSIGLIERE GIULIO FRANZA: Mi riallaccio a quello che hanno detto le Consigliere Fallo e Calabrese, in effetti c'è anche un punto ancora che non è chiaro e che mi aspettavo qualcosa in questi giorni, anzi, forse qualche anno fa, è l'intervento radicale nel centro storico, cioè non abbiamo ancora lo strumento che dà, poi, la possibilità eventuale di ristrutturare degli immobili perché ovviamente non abbiamo un piano di recupero, cioè avendo fatto il Puc da circa due anni, ad oggi non c'è un piano di recupero perché ovviamente va fatto un piano radicale di dettaglio

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

nel centro. Quindi, mi riallaccio pure a questo che diceva l'amica Fallo, per sapere quali sono i tempi di messa in campo di questo strumento. Grazie.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Grazie Consigliere Franza, se non ci sono altri interventi, Assessore Iaquinandi, prego.

CONSIGLIERE MARCO IAQUINANDI: Per quanto riguarda le domande che ha fatto la Consigliera Calabrese, la copertura che dobbiamo trovare in bilancio la dobbiamo trovare nel prossimo biennio 2019/2020. Noi abbiamo già delle proiezioni, grazie anche al nuovo affidamento della raccolta dei rifiuti, più una gara che poi andremo a fare e un risparmio notevole su quelli che sono i costi per la raccolta dei rifiuti. Quindi, quasi sicuramente riusciremo, oltre a recuperare le somme in bilancio per la copertura che poi va trovata nel momento in cui usciranno le attività per fare richiesta eventuale di nuovo insediamento, pensiamo che ci sarà anche un notevole risparmio attuale della Tari. Invece, per quanto riguarda i cortili, giustamente, come hanno suggerito il Consigliere Fallo e il Consigliere Franza, sono interventi diversi, sono interventi strutturali che pensiamo che si debbano fare, però non è così semplice e immediato e veloce come questo incentivo che stiamo dando per i nuovi insediamenti. Non lo pensiamo solo ma facciamo anche le azioni consecutive per farlo, infatti nel bilancio che abbiamo approvato ultimamente abbiamo previsto una somma di 40.000 euro per la progettazione del PUA nel centro storico che, con gli uffici tecnici e con l'Assessore di riferimento, l'Assessore Oliva, abbiamo verificato se eventualmente fare una gara oppure si riesce a farla internamente. Quindi io penso che, me ne darà conferma dopo l'Assessore all'urbanistica, per settembre si espletterà la gara per iniziare a fare il PUA nel centro storico. Con il PUA nel centro storico si possono poi fare tutti i ragionamenti di riqualificazione del centro, fermo restando che sono strutture private, quindi il comune dà uno strumento che deve essere recepito dal committente, perché non possiamo altrimenti andare ad intervenire su proprietà private, però dare una possibilità ad uno strumento per permettere poi a chi deve fare interventi di ristrutturazione o cambi di destinazione d'uso che oggi ancora non sono possibili, si possono mettere in campo. Perciò noi lo abbiamo proiettato nel 2019, uno per la copertura, due per cercare anche di dare lo strumento urbanistico annesso a questa iniziativa, in modo che in questi cinque-sei mesi il lavoro dovrebbe essere concluso e avranno entrambi gli strumenti per poter o insediarsi o ristrutturare e fare cambi di destinazione d'uso. Grazie.

ALLE ORE 18:27 ENTRA IL CONSIGLIERE CALENDÀ. PRESENTI N. 13.

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Prego, Consigliere Calabrese.

CONSIGLIERA ANGELA MARIA CALABRESE: Mi dispiace contraddire l'Assessore Iaquinandi, o meglio, magari può chiarirmi l'articolo 29 del regolamento dove si parla del finanziamento delle riduzioni, esenzioni, agevolazioni. Io non penso che ci sarà una riduzione della Tari a carico dei cittadini, anzi, immagino, magari può aiutarci l'Assessore Belvedere, che ci sarà un aumento del costo per i singoli cittadini, perché questo articolo fa riferimento per quanto riguarda le riduzioni, esenzioni e agevolazioni, sempre se ho capito bene, nel caso mi corregge, che resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale del costo previsto. Quindi, se ho interpretato bene, della riduzione di queste nuove attività se ne farà carico l'altra parte della cittadinanza. O magari viene previsto un fondo, non so in che modo è possibile coprire il totale.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Grazie Consigliere Calabrese, prego Assessore.

CONSIGLIERE MARCO IAQUINANDI: Solo per capirci. Resta a carico dei contribuenti che oggi pagano 100 euro, domani dovrebbero pagare 110 euro, faccio un esempio, ma se si abbassa la Tari perché siamo riusciti a risparmiare sul costo, sia della raccolta, sia dello smaltimento, rimane uguale anche per gli altri contribuenti. E' questa la proiezione che abbiamo fatto noi, abbiamo fatto una proiezione in base ai costi che sosteniamo oggi che è luglio, quindi stiamo già sostenendo dei costi che abbiamo riscontrato che sono inferiori rispetto a quelli che sostenevamo anni addietro perché con il nuovo affidamento abbiamo risparmiato un bel po' di soldini.

CONSIGLIERA ANGELA MARIA CALABRESE: Ma questo intervento riguarderà le nuove attività, quindi tu non saprai se magari ci saranno dieci nuove attività, venti nuove attività, quindi il costo di queste nuove attività chi lo andrà a coprire? Sempre inerenti alla Tari.

CONSIGLIERE MARCO IAQUINANDI: Sai benissimo che il costo della Tari non può essere zero e non essere coperto da qualcun'altro. Ipoteticamente se il costo fosse uguale, quest'anno rispetto agli anni precedenti, si andrebbe a caricare sugli altri contribuenti, ma visto che noi siamo già sicuri che la Tari verrà abbassata per tutti i contribuenti poiché il costo della raccolta è diminuito rispetto agli anni precedenti da quando abbiamo fatto l'affidamento nuovo, si abbassano tutte le tariffe, di conseguenza non inciderà in aumento rispetto a quello che oggi

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

già pagano. Poi dobbiamo capire quante attività vengono insediate, noi l'abbiamo limitata a quelle strade perché abbiamo fatto un calcolo di quanti metri quadrati dovremmo esentare, perciò non abbiamo allargato tutto il territorio, anche per questo, in modo che noi sapevamo che in queste strade possono insediarsi ics attività, quindi abbiamo fatto un calcolo per capire ipoteticamente se da oggi a dicembre arrivano trenta attività quanto avremmo dovuto coprire, quanto poteva ricadere sugli altri contribuenti. Cosa che riusciamo a garantire senza aumentare perché abbiamo già una tariffa più bassa rispetto agli anni precedenti per l'affidamento che abbiamo fatto alla società di raccolta dei rifiuti.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Grazie Assessore, prego Consigliere Calabrese.

CONSIGLIERA ANGELA MARIA CALABRESE: A questo punto mi possono interpretare questo articolo 29, almeno la Segretaria, a cosa fa riferimento questo finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni che sta nel regolamento?

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Non hai avuto modo di vederlo?

CONSIGLIERA ANGELA MARIA CALABRESE: Non mi è chiaro.

CONSIGLIERE MARCO IAQUINANDI: Penso di essere stato chiaro. Passo la parola al commercialista di turno per farlo chiarire più tecnicamente, forse non sono stato lucido. L'articolo viene indicato, poi devi essere tu a leggerlo.

CONSIGLIERA ANGELA MARIA CALABRESE: C'è un'interpretazione dell'articolo. Quindi se questa non è una seduta per chiarire, vuol dire che chiediamo chiarimenti in altre sedi.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: E' una seduta di Consiglio Comunale, è stato indicato l'articolo già precedentemente, non l'abbiamo neanche a portata di mano, altrimenti non avremmo avuto difficoltà a leggerlo.

SINDACO COSIMO ANNUNZIATA: Grazie Presidente. Vorrei intervenire, o meglio, intervengo per chiarire i dubbi sollevati dal Consigliere Calabrese, per dire una cosa molto semplice, e credo di aver interpretato il suo pensiero, nel senso che l'anno prossimo avremo, e questa è una certezza, una riduzione generalizzata di tutte le tariffe, logicamente se ci saranno

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

due attività nuove che rientrano nel deliberato di cui ci stiamo occupando, quel mancato introito, comunque sarà ripartito sul totale del costo. E' naturale che, se vi sono 100 euro di minori entrate, queste 100 euro verranno spalmate su tutti gli altri contribuenti, non c'è nulla di nuovo o di scandaloso. È chiaro che è così, se il costo dei rifiuti è pari a 100 anche il piano finanziario che prevede il rientro deve essere pari a 100, poi in quella sede si può stabilire se questa diminuzione, che è certa, dovrà riguardare tutte le categorie, o solo le utenze domestiche, o solo alcune utenze. Questa sarà una scelta che ricadrà sul prossimo bilancio.

CONSIGLIERA ANGELA MARIA CALABRESE: Voglio ringraziare il Sindaco che ha interpretato giustamente il mio pensiero.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? La proposta è approvata all'unanimità.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE CON IL SEGUENTE ESITO.

PRESENTI: N. 13

ASSENTI: N. 4 (CONSIGLIERI: COLOMBA FARINA, FRANCESCO CARRATURO, TERESA PALMA, PASQUALINA FORSELLINO)

VOTI FAVOREVOLI: N. 13

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E' APPROVATA ALL'UNANIMITA'.



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Silvio Oliva



IL SEGRETARIO GENERALE

Paola Pucci

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

San Marzano sul Sarno, li 25 LUG. 2018



Il Pubblicatore on-line

Giuseppe Franza

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

San Marzano sul Sarno, li 25 LUG. 2018

Il Segretario Generale

Paola Pucci

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25 LUG. 2018 al 09 AGO. 2018 ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000).

San Marzano sul Sarno, li _____



Il Segretario Generale

Paola Pucci

Trasmessa al settore _____ in data _____ per l'esecuzione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000.

San Marzano sul Sarno, li _____

Per ricevuta _____



Il Segretario Generale

Paola Pucci